



Bruxelles, 30.4.2015
C(2015) 2771 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della decisione della Commissione

che modifica la decisione C(2013)1573

**sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati
per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo
sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)**

Glossario

Per esigenze di chiarezza e leggibilità negli orientamenti sono stati impiegati i seguenti termini.

<i>Il regolamento generale</i>	Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
<i>Il regolamento FESR</i>	Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999
<i>Il regolamento FSE</i>	Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
<i>Il regolamento di esecuzione</i>	Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
<i>Programma</i>	Programma operativo quale definito all'articolo 2 del regolamento generale
<i>Priorità</i>	Asse prioritario quale definito all'articolo 2 del regolamento generale

ORIENTAMENTI SULLA CHIUSURA 2007-2013

1. PRINCIPI GENERALI DELLA CHIUSURA

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali (FESR, FSE) e del Fondo di coesione attuata conformemente al regolamento generale per il periodo 2007-2013. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti è stata presa in considerazione l'esperienza maturata in occasione della chiusura dei programmi cofinanziati nel periodo 2000-2006.

La chiusura dei programmi riguarda la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio pendenti dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale alle autorità competenti di ciascun programma o il recupero di importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale. Essa riguarda inoltre il periodo in cui diritti e obblighi della Commissione e degli Stati membri in materia di assistenza alle operazioni rimangono validi. La chiusura dei programmi non pregiudica il diritto della Commissione di imporre rettifiche finanziarie.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Corsi di formazione

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, intende fornire orientamenti attraverso seminari e corsi di formazione, da organizzare nel periodo che precede la chiusura.

2.2. Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi

Le domande di modifica di una decisione riguardante un programma, compresa la modifica del piano di finanziamento per il trasferimento di fondi tra le priorità dello stesso programma sotto lo stesso obiettivo e le stesse componenti dell'obiettivo e dello stesso Fondo¹, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015, data finale di ammissibilità delle spese.

Tuttavia, per una tempestiva preparazione della chiusura, la Commissione raccomanda di presentare la domanda di modifica entro il 30 settembre 2015. La data finale di ammissibilità delle spese, o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura non saranno prorogati, considerato il tempo necessario a trattare la domanda di modifica.

Ogni richiesta di modifica del piano di finanziamento che comporti un trasferimento tra fondi strutturali (la somma di FSE e FESR deve restare identica prima e dopo il trasferimento e il trasferimento può riguardare soltanto gli impegni dell'anno corrente e degli anni successivi indicati nel piano di finanziamento del programma) o tra programmi va presentata entro il 30 settembre 2013, affinché vi sia tempo sufficiente per adottare la decisione prima del 31 dicembre 2013². Gli impegni annuali oltre il 31 dicembre 2013 non saranno modificati.

¹ In questo modo si intende garantire che le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale siano rispettate.

² In conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento generale, la Commissione adotta una decisione per la revisione di un programma entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda formale da parte dello Stato membro.

2.3. Modifica delle decisioni della Commissione sui grandi progetti

Le domande di modifica di una decisione relativa a un grande progetto (compresi quelli da suddividere in fasi) possono essere presentate fino al termine ultimo di ammissibilità³.

Analogamente a quanto avviene per le modifiche ai programmi, al momento della presentazione delle domande di modifica gli Stati membri devono prendere in considerazione che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, e dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, non vi è alcuna possibilità di prorogare il termine ultimo di ammissibilità delle spese, o il termine per la presentazione dei documenti di chiusura. Di conseguenza, la Commissione raccomanda di presentare le domande di modifica entro il 30 settembre 2015 per consentire di disporre di un periodo di tempo sufficiente a condurre una valutazione approfondita della domanda.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 30 giugno 2015 un elenco dei grandi progetti che propongono di suddividere in fasi, in linea con la sezione 3.3 degli orientamenti. La seconda fase deve essere ammissibile ai finanziamenti dei fondi strutturali e/o del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020, e va attuata e completata entro tale periodo. Un progetto suddiviso in fasi è considerato come un progetto unico ed è completato solo quando le due fasi sono state attuate entro le rispettive scadenze. La Commissione valuterà le proposte degli Stati membri al fine di concordare i nuovi tempi di realizzazione per il completamento dei grandi progetti e di modificare le decisioni sui progetti già approvati (cfr. nota del COCOF 12/0047/02).

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1. Data finale di ammissibilità delle spese e norme applicabili

In conformità all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento generale, il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è il 31 dicembre 2015. A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Ciò significa che, tranne per gli aiuti di Stato, in cui il contributo pubblico deve essere versato entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale alla Commissione, non vi è alcun termine regolamentare per il versamento del contributo pubblico ai beneficiari. Tuttavia, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria, il contributo pubblico sarà versato al beneficiario entro la fine del periodo di ammissibilità. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Non vi è nessun altro termine regolamentare imposto né per la selezione dei progetti da parte delle autorità di gestione, né per impegni giuridici e finanziari a livello nazionale.

Sono ammissibili anche le seguenti spese:

- spese di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento FSE;
- spese di cui all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale nel contesto degli strumenti di ingegneria finanziaria (cfr. punto 3.6 degli orientamenti);

³ Una presentazione anteriore può essere considerata opportuna se è necessario garantire una riprogrammazione efficace delle risorse non utilizzate nell'ambito di una decisione relativa a un grande progetto.

- spese di cui agli articoli 49 e 53 del regolamento di esecuzione;
- spese per aiuti di Stato che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento generale (cfr. punto 3.8 degli orientamenti).

I ritiri di importi irregolari dalle domande di pagamento presentate alla Commissione sono da considerarsi definitivi. Non è consentito ripresentare nelle domande di pagamento spese irregolari precedentemente ritirate, salvo se gli importi irregolari sono stati successivamente riconosciuti come regolari e ammissibili⁴.

3.2. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili ai grandi progetti

In conformità all'articolo 39 del regolamento generale, un grande progetto è considerato un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di euro⁵.

Nei casi in cui la decisione della Commissione relativa a un grande progetto sia stata adottata prima della modifica della soglia dei grandi progetti per i progetti ambientali (ossia prima del 25 giugno 2010⁶), il progetto è considerato un grande progetto anche se il suo costo totale non supera i 50 milioni di euro⁷.

Un grande progetto va considerato ammissibile e funzionante purché soddisfi le due condizioni seguenti:

- il progetto è stato completato: le attività previste sono state effettivamente realizzate⁸ come previsto nella decisione della Commissione in merito al grande progetto;
- il progetto è in uso⁹.

Le autorità nazionali dovrebbero garantire che alla data di presentazione dei documenti di chiusura un grande progetto cofinanziato sia completato nel senso sopra indicato (salvo nei casi in cui si applica il punto 3.3 degli orientamenti) per far sì che tale progetto possa raggiungere gli obiettivi delle priorità cui fa riferimento e adempiere al suo scopo e alla sua funzione. Le informazioni trasmesse dallo Stato membro nel rapporto finale devono permettere alla Commissione di pervenire a una conclusione al riguardo.

3.3. Norme specifiche per la suddivisione dei grandi progetti su due periodi di programmazione

Come spiegato nella nota del COCOF 12/0047/02, al fine di limitare il rischio di grandi progetti incompleti, e quindi non ammissibili, la Commissione raccomanda che sia stabilito e concordato tra la Commissione e gli Stati membri interessati un elenco dei grandi progetti suddivisi in fasi.

⁴ Cfr. punto 3 della nota del COCOF 10/0002/02.

⁵ Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

⁶ Data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 539/2010.

⁷ Cfr. anche la nota 13 del punto 3.5 degli orientamenti.

⁸ Non è richiesta nessun'altra attività per completare l'operazione, i lavori sono completati e ricevuti in conformità ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, cfr. nota del COCOF 08/0043/03.

⁹ Ciò non riguarda i risultati. Tuttavia è necessario mettere in rilievo i risultati giudicati insoddisfacenti e applicare strategie per risolvere i problemi.

Tale elenco va incluso nel rapporto finale del programma in questione (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti).

Per poter chiedere formalmente di dividere in fasi un grande progetto, uno Stato membro deve presentare una domanda di grande progetto che preveda la suddivisione del grande progetto in due diversi periodi o una domanda di modifica della relativa decisione della Commissione, in conformità alle procedure applicabili alla modifica delle decisioni della Commissione per i grandi progetti (cfr. punto 2.3 degli orientamenti).

La Commissione può accogliere le richieste di suddivisione di grandi progetti su due periodi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto non è stato approvato dalla Commissione come grande progetto (investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;
- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo d'applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione dovrebbe far parte della pista di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa;
- la seconda fase del progetto è ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali e/o del Fondo di coesione nell'ambito del periodo 2014-2020¹⁰;
- la domanda di modifica di un grande progetto riduce la dotazione finanziaria nel periodo 2007-2013 (prima fase) mantenendo al contempo l'obiettivo generale originario da realizzare entro il periodo 2014-2020 e fa riferimento alla seconda fase del progetto (inclusa la stima del tempo necessario per il suo completamento).

Al momento della chiusura gli Stati membri devono inoltre assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020;
- lo Stato membro deve fornire un elenco di tutti i grandi progetti suddivisi in fasi, da includere nei corrispondenti programmi interessati nel periodo 2014-2020.

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

Qualora lo Stato membro non sia in grado di completare un progetto, e renderlo funzionante e operativo, potrà essere applicata una correzione finanziaria per recuperare gli importi indebitamente pagati.

3.4. Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione

Il principio della suddivisione in fasi, come spiegato al punto 3.3 degli orientamenti, può essere applicato anche a progetti diversi dai grandi progetti (ad eccezione degli strumenti di ingegneria finanziaria). Nel contesto della gestione concorrente, gli Stati membri devono garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte prima di applicare il principio della suddivisione in fasi:

- il progetto non era stato selezionato dallo Stato membro nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006;

¹⁰ I finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione possono essere presi in considerazione se tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei grandi progetti di cui al punto 3.3 degli orientamenti sono soddisfatte.

- il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro;
- il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario. Il campo d'applicazione materiale di ciascuna fase e la rispettiva dotazione finanziaria dovrebbero essere debitamente descritti e la descrizione dovrebbe far parte della pista di controllo. La dotazione finanziaria di ciascuna fase dovrebbe essere stabilita in funzione degli elementi materiali di ciascuna fase al fine di evitare che alla Commissione venga dichiarata due volte la stessa spesa;
- la seconda fase del progetto è ammissibile nell'ambito dei fondi strutturali o del Fondo di coesione nel periodo 2014-2020¹¹.

La seconda fase del progetto deve soddisfare tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020.

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti) che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020;

Qualora lo Stato membro non sia in grado di completare un progetto, e renderlo funzionante e operativo, potrà essere applicata una correzione finanziaria per recuperare gli importi indebitamente pagati.

Nel quadro della chiusura non è necessario comunicare alla Commissione un elenco di tali progetti che si estendono su due periodi di programmazione ma, su richiesta, gli Stati membri devono essere in grado di fornire tale elenco (cfr. punto 5.2.7 degli orientamenti). In ogni caso, lo Stato membro deve quantificare nel rapporto finale di esecuzione (cfr. punto 5.2 degli orientamenti), l'importo totale coinvolto in tutti i progetti suddivisi in fasi, espresso come spesa certificata totale sostenuta e corrispondente contributo dell'Unione.

3.5. Progetti non funzionanti¹²

Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, gli Stati membri dovranno garantire che tutti i progetti che rientrano nella chiusura del programma siano funzionanti, ovvero completati e in uso, e pertanto considerati ammissibili¹³.

Lo Stato membro può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata. In tale contesto va tenuto conto dei motivi per cui il progetto non è funzionante e si deve verificare che l'impatto finanziario del progetto giustifichi tale trattamento specifico, esaminando se siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro; nonché
- il contributo dei fondi a tali progetti non funzionanti non può essere superiore al 10% della dotazione complessiva del programma.

Includendo le spese sostenute per progetti non funzionanti in una dichiarazione finale, lo Stato membro si impegna a completare tali progetti non funzionanti, al più tardi due anni dopo il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, e a rimborsare il cofinanziamento dell'Unione assegnato se tali progetti non vengono completati entro il termine di due anni.

¹¹ I finanziamenti provenienti da altri strumenti dell'Unione possono essere presi in considerazione se tutte le condizioni per la suddivisione in fasi dei progetti di cui al punto 3.4 degli orientamenti sono soddisfatte.

¹² Inclusi i grandi progetti (che non sono suddivisi su due periodi di programmazione).

¹³ Un progetto che soddisfa la prescrizione dell'articolo 57 ma non è più funzionante al momento della chiusura del programma, non deve essere considerato un progetto non funzionante.

Gli Stati membri sono tenuti a presentare, insieme al rapporto finale, un elenco di tali progetti non funzionanti mantenuti nel programma (cfr. punto 5.2.8 degli orientamenti). Successivamente lo Stato membro deve monitorare attentamente tali progetti non funzionanti e riferire alla Commissione a cadenza semestrale sui progetti già completati, nonché sulle misure prese, comprese le tappe per completare i restanti progetti.

Entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma in questione lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie sul completamento e gli aspetti operativi dei progetti mantenuti nel programma. Se entro tale termine i progetti permangono non funzionanti, la Commissione procederà al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto. Se lo Stato membro non concorda con il recupero, la Commissione procederà ad una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del regolamento generale¹⁴.

3.6. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del regolamento generale

In conformità all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura corrispondono alla somma dei seguenti elementi:

- 1) ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano;
- 2) ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese;
- 3) ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia;
- 4) ogni prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti;
- 5) i costi o le spese di gestione ammissibili.

Poiché la domanda finale di pagamento deve essere presentata entro il 31 marzo 2017, e nessuna spesa supplementare può essere dichiarata dopo tale data, la chiusura ai fini dell'articolo 78, paragrafo 6, deve essere intesa come termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento. Affinché le autorità di audit abbiano tempo a sufficienza per occuparsi della dichiarazione di chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa dovrebbero essere presentate all'autorità di audit con congruo anticipo (si raccomanda di fornire tali documenti alle autorità di audit almeno tre mesi prima della scadenza del 31 marzo 2017).

Perché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura, le autorità nazionali devono avere la garanzia che il contributo versato al beneficiario finale sia utilizzato ai fini previsti. Non è tuttavia necessario che il destinatario finale abbia completato l'attuazione dell'attività di investimento

¹⁴ Sentenze del Tribunale di primo grado confermano che la Commissione può applicare rettifiche finanziarie in caso di progetti non funzionanti, cfr. causa T-60/03 "*Regione Siciliana contro Commissione*" (Racc. 2005, pag. II-04139), in cui il Tribunale conferma le motivazioni di una rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione in forza dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 4253/88 per l'assenza di funzionalità del progetto cofinanziato (in particolare punti 82, 83 e 99-102).

sostenuta dallo strumento di ingegneria finanziaria entro la data della presentazione dei documenti di chiusura.

Conformemente all'articolo 44 e all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura sono gli investimenti effettuati con il contributo del programma operativo ai destinatari finali e i costi e le spese di gestione ammissibili. Le risorse restituite agli strumenti di ingegneria finanziaria provenienti dagli investimenti effettuati a beneficio dei destinatari finali non sono più da considerarsi contributo del programma operativo. Tali risorse dovrebbero essere trattate conformemente all'articolo 78, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento generale, al fine di garantire l'"effetto rotativo" dei contributi al programma investiti dagli strumenti di ingegneria finanziaria ai beneficiari finali. Tuttavia il riutilizzo di tali risorse per ulteriori investimenti, non essendo soggetto ad alcun termine, non può essere dichiarato come spesa ammissibile alla chiusura.

3.6.1. Ammissibilità delle spese e contributo del programma in caso di garanzie

In caso di garanzie, l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie. Fatte salve le disposizioni del punto 1.1.7 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012¹⁵, si applicano le disposizioni sulle garanzie di cui al punto 4.1 della stessa nota.

3.6.2. Ammissibilità dei costi e delle spese di gestione

I costi e le spese di gestione sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017 sono ammissibili a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento generale, entro i limiti di cui all'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, e in linea col punto 2.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012.

3.6.3. Ammissibilità degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, utilizzati in combinazione con gli strumenti di ingegneria finanziaria

Gli abbuoni d'interessi e gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere considerati parte dello strumento di ingegneria finanziaria e dell'investimento rimborsabile, ai sensi dell'articolo 44 e dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale, soltanto se sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FESR o del FSE in un unico pacchetto di finanziamento.

I pagamenti per gli abbuoni di interessi e per gli abbuoni di commissioni di garanzia possono essere richiesti alla chiusura del programma, a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale una volta che le sovvenzioni siano utilizzate interamente. Le spese ammissibili sono il pagamento degli abbuoni di interessi e degli abbuoni di commissioni di garanzia all'intermediario finanziario o al destinatario finale su prestiti o garanzie pendenti.

Gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati da pagare dopo la presentazione della domanda di pagamento finale possono essere dichiarati come spesa ammissibile a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento generale in relazione a prestiti o altri strumenti di rischio la cui durata si estende oltre la presentazione della domanda di pagamento finale, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

¹⁵ Il paragrafo 1.1.7 è stato introdotto per la prima volta nella nota del COCOF 10/0014/04 del 21 febbraio 2011.

- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia sono associati e combinati con prestiti o garanzie del FESR o del FSE in un unico pacchetto di finanziamenti;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia si riferiscono a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il 31 marzo 2017;
- gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati sono calcolati entro il 31 marzo 2017 come totale degli impegni di pagamento scontati; nonché
- l'importo totale degli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia è versato in un conto di garanzia intestato all'autorità di gestione o all'organismo che attua lo strumento di ingegneria finanziaria con istituti finanziari negli Stati membri.

Le eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia (comprese le sovvenzioni che non sono state pagate a causa di insolvenza o i pagamenti anticipati e gli eventuali interessi maturati) vanno utilizzate in conformità all'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento generale come risorse ancora disponibili in linea con il punto 9.2.7 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012.

L'autorità di gestione deve dichiarare separatamente le spese ammissibili relative agli abbuoni di interessi o agli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati nel rapporto finale.

3.6.4. Eventuali riduzioni delle spese ammissibili

3.6.4.1. Spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono con i costi o le spese di gestione ammissibili

Come spiegato al punto 2.6.17 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari finali si sovrappongono ai costi e alle spese di gestione dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali, il relativo importo deve essere detratto dalle spese ammissibili per i fondi strutturali dichiarate ai fini del rimborso secondo l'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del regolamento generale.

3.6.4.2. Interessi generati dai pagamenti del programma

In linea con il punto 5.1.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, gli interessi maturati dai pagamenti del programma allo strumento di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, attribuibili al contributo dei fondi strutturali e che al momento della chiusura parziale o finale del programma non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 6, e dell'articolo 78, paragrafo 7, primo comma, del regolamento generale, vanno dedotti dalla spesa ammissibile.

3.7. Progetti generatori di entrate

Conformemente all'articolo 55 del regolamento generale, per i progetti generatori di entrate, la spesa massima ammissibile è pari al deficit di finanziamento calcolato per il progetto (valore corrente del costo d'investimento diminuito del valore corrente delle entrate nette).

In linea con la nota del COCOF 07/0074/09, nuove o ulteriori deduzioni delle entrate nette generate dai progetti di cui all'articolo 55 del regolamento generale, devono essere effettuate al più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura per il programma, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- (a) determinate nuove fonti di entrate non sono state prese in considerazione nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo il calcolo del deficit di finanziamento¹⁶;
- (b) vi sono cambiamenti nella politica tariffaria che hanno un impatto sul calcolo del deficit di finanziamento;
- (c) il tipo di progetto non consentiva di valutare oggettivamente in anticipo le entrate nette generate, pertanto il deficit di finanziamento non era stato inizialmente calcolato.

L'autorità di gestione deve calcolare il contributo al quale questi progetti hanno diritto. Infine l'autorità di certificazione dedurrà le eventuali entrate nette dalle spese dichiarate alla Commissione entro il 31 marzo 2017 conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale.

3.8. Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese

A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, per quanto riguarda i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87 del trattato) al fine di essere ammissibili, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura.

Gli anticipi versati ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre il 31 dicembre 2015.

3.9. Adesione della Croazia

Poiché la Croazia ha aderito all'UE nel luglio 2013, verso la fine del periodo 2007-2013, il trattato di adesione prevede le modalità da applicare nel caso della Croazia nel contesto dell'attuazione dei fondi strutturali (capitolo 7 dell'allegato III al trattato di adesione¹⁷).

Il termine per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento generale, sarà il terzo anno successivo all'anno dell'impegno ($n + 3$). Inoltre, il termine ultimo di ammissibilità delle spese è prorogato di un anno per i programmi della Croazia nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e per i programmi che rientrano nell'ambito della componente cooperazione transfrontaliera dell'obiettivo cooperazione territoriale europea a cui la Croazia partecipa. Pertanto, il termine ultimo di ammissibilità per tali programmi sarà il 31 dicembre 2016 e il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura sarà il 31 marzo 2018. Tali termini saranno applicabili anche agli Stati membri che partecipano ai programmi di cooperazione transfrontaliera con la Croazia e unicamente in relazione ai programmi di cooperazione transfrontaliera. Tutte le relative scadenze, come quelle per la modifica delle decisioni della Commissione, saranno adeguate di conseguenza.

I grandi progetti nell'ambito dell'IPA (progetti il cui costo totale è pari o superiore a 10 milioni di euro) saranno trattati come grandi progetti approvati a norma del regolamento generale, a decorrere dalla data di adesione.

¹⁶ Se il progetto genera reddito da fonti già calcolate, tale reddito può essere maggiore o minore del previsto ma non richiederà un ricalcolo del deficit di finanziamento (a meno che non sia stato sottostimato di proposito, cosa che si configura come irregolarità).

¹⁷ GU L 112 del 24.4.2012.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

4.1. Documenti di chiusura

Per il pagamento del saldo finale, l'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, stabilisce che lo Stato membro invii per ciascun programma una domanda di pagamento composta dai seguenti tre documenti ("documenti di chiusura"):

- 1) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
- 2) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
- 3) una dichiarazione di chiusura suffragata da un rapporto di controllo finale di cui all'articolo 62.

Gli Stati membri assicurano che le informazioni finanziarie contenute in tutti i documenti di cui sopra, nonché in SFC 2007, siano allineate.

4.2. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura

I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, compresi quelli relativi alle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. Gli Stati membri devono continuare a trasmettere regolarmente richieste di pagamento intermedio anche quando il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi ha raggiunto il 95% del contributo dei Fondi al programma. Al fine di facilitare il lavoro dell'autorità di audit, si raccomanda agli Stati membri di presentare l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016¹⁸.

La Commissione invierà una lettera agli Stati membri due mesi prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura per un programma, informandoli delle conseguenze del ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura.

Tutti e tre i documenti fanno parte del pacchetto di chiusura. La Commissione procederà al disimpegno automatico della parte di impegno per la quale non ha ricevuto nessuno dei documenti di chiusura di cui al punto 4.1 degli orientamenti entro il 31 marzo 2017. In tal caso, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle ultime informazioni disponibili alla Commissione (l'ultimo pagamento intermedio e l'ultima dichiarazione di spesa, l'ultimo rapporto annuale di esecuzione ammissibile e l'ultima relazione di audit ammissibile).

La mancata presentazione del rapporto finale di esecuzione e della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma. Pertanto, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la Commissione può procedere a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99 del regolamento generale.

La presentazione dei documenti va effettuata solo in formato elettronico e la presentazione su carta non sarà accettata. Ciò è in linea con le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 3, e dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento generale, e dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) ed e), e dell'articolo 40,

¹⁸ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura.

paragrafo 2, lettera j), del regolamento di esecuzione. La Commissione considererà i documenti come ricevuti in tempo se le informazioni pertinenti sono state presentate, convalidate e inviate in SFC. Quando tutti i documenti sono stati inviati, gli Stati membri riceveranno una ricevuta di ritorno SFC che indica la data e l'ora in cui i documenti sono stati inviati.

Nel mese di giugno 2016 gli Stati membri non sono tenuti a presentare il rapporto annuale di esecuzione per l'anno 2015, ad eccezione dei dati sugli strumenti di ingegneria finanziaria in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento generale.

Nel mese di dicembre 2015 gli Stati membri devono presentare l'ultimo rapporto di controllo annuale.

4.3. Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione

Gli Stati membri non potranno modificare i documenti di chiusura di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento generale, dopo la scadenza del termine di presentazione (31 marzo 2017) tranne che per la correzione di errori materiali nei casi indicati di seguito.

Per quanto riguarda la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale, gli Stati membri non possono modificare tali documenti per dichiarare nuove spese ma possono rivedere i dati al ribasso mediante il ritiro di spesa.

La Commissione può invitare uno Stato membro a correggere la domanda di pagamento del saldo finale o la dichiarazione certificata delle spese nella misura in cui tale correzione consiste nell'invio di informazioni aggiuntive o in correzioni tecniche, ove tali informazioni aggiuntive e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso lo Stato membro disporrà di due mesi per effettuare la correzione. Se la correzione non è stata effettuata entro il termine di due mesi, la Commissione procederà alla chiusura sulla base delle informazioni disponibili.

4.4. Disponibilità dei documenti

In conformità all'articolo 90 del regolamento generale, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla data della chiusura del programma, come comunicato dalla Commissione in conformità all'articolo 89, paragrafo 5, del regolamento generale.

La decorrenza dei tre anni è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

L'autorità di gestione deve mettere a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte le operazioni funzionanti per i tre anni successivi alla chiusura del programma.

5. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

5.1. Dichiarazione certificata delle spese finali e domanda di pagamento finale

5.1.1. Principio generale

La dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, deve essere redatta secondo il modello che figura all'allegato X del regolamento di esecuzione.

La dichiarazione di spesa deve anche precisare l'importo totale delle spese ammissibili relative alle regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Si possono verificare discrepanze tra i pagamenti dell'Unione per la priorità e l'effettivo contributo dei fondi alle operazioni cofinanziate nell'ambito di quella priorità. Si tratta di una conseguenza della flessibilità che le autorità di gestione hanno nell'applicare tassi di cofinanziamento diversi per le singole operazioni come stabilito all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento generale.

Tuttavia, secondo il principio della sana gestione finanziaria dei Fondi, l'importo del contributo pubblico (quale dichiarato nella "dichiarazione certificata delle spese finali") pagato o da pagare ai beneficiari deve essere almeno pari al contributo versato dalla Commissione al programma e, in conformità all'articolo 80 del regolamento generale, gli Stati membri devono garantire che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico quanto prima possibile e nella sua integralità.

A norma dell'articolo 77, paragrafo 12, del regolamento generale il contributo dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10% l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non deve superare il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento di ciascun Fondo per ciascun programma.

5.1.2. Gestione finanziaria per alcuni Stati membri interessati dal regolamento (UE) n. 1311/2011 ("maggiorazione")

L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011] consente alla Commissione di pagare in determinate condizioni un importo maggiorato per ogni richiesta di pagamento inviata dagli Stati membri che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria. Tale importo maggiorato è calcolato applicando un fattore di aggiustamento di dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile.

Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro ha smesso di beneficiare dell'assistenza finanziaria, la Commissione non tiene conto degli importi maggiorati versati allo Stato membro per il periodo in cui ha beneficiato della maggiorazione.

Tuttavia, il contributo dell'Unione non deve essere superiore al contributo pubblico e all'importo massimo dell'assistenza dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma. Come specificato al punto 10 dei presenti orientamenti sulla chiusura, per i programmi aventi più obiettivi, il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento saranno limitati a livello degli obiettivi, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale.

5.1.3. Recupero (anche dopo la presentazione dei documenti di chiusura) e irregolarità

Alla chiusura, la dichiarazione annuale che va inviata tramite SFC2007 (conformemente all'allegato XI del regolamento di esecuzione) entro il 31 marzo 2017 e che riguarda l'anno 2016, sarà trattata come segue:

- gli importi indicati nell'allegato XI, punto 2, come "recupero pendenti" vanno inclusi nella domanda di pagamento finale, tuttavia non saranno pagati ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Qualora sia stato avviato un procedimento per il recupero delle spese dichiarate, i relativi importi devono essere dichiarati come recupero pendenti. Non

devono essere dichiarati come operazioni sospese per ragioni giuridiche e amministrative¹⁹ poiché questi casi riguardano soltanto gli importi che lo Stato membro non è stato in grado di dichiarare. Gli Stati membri devono informare la Commissione dell'esito dei recuperi pendenti.

- Per gli importi dichiarati come "importi non recuperabili" di cui all'allegato XI, punto 3, qualora lo Stato membro chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esaminerà adeguatamente ciascun caso. A tale proposito la Commissione a) informa lo Stato membro per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo o b) chiede allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero o c) accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- Un impegno resterà aperto per gli importi dichiarati di cui all'allegato XI, punto 3, in relazione ai quali la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, ha aperto un'inchiesta o ha chiesto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero.
- Gli Stati membri devono garantire che gli importi che figurano all'allegato XI, punto 3, per i quali lo Stato membro non ha richiesto all'Unione di assumere la sua quota delle perdite, siano detratti dalla dichiarazione certificata delle spese finali²⁰.

Tuttavia eventuali importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti alla Commissione.

5.2. Rapporto finale di esecuzione

5.2.1. Principio generale

Il rapporto finale di esecuzione deve contenere gli elementi descritti all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento generale. Tale rapporto deve avere la stessa struttura del rapporto annuale di esecuzione, poiché entrambi i documenti sono basati sullo stesso modello di cui all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione, e deve presentare dati e informazioni aggregati per l'intero periodo di esecuzione.

5.2.2. Ammissibilità, accettazione e scadenze

Il regolamento generale non fornisce alcun termine per la verifica dell'ammissibilità del rapporto finale e non vi sono disposizioni che disciplinano il caso in cui il rapporto non sia ammissibile. Inoltre, il regolamento generale considera ammissibile un rapporto che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Tenendo conto del fatto che anche l'accettazione del rapporto finale è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ammissibilità e l'accettazione possono essere considerate equivalenti nel contesto dell'esercizio di chiusura e i due termini possono essere usati in modo intercambiabile.

La Commissione ha dunque cinque mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto finale per accertarne l'ammissibilità o formulare osservazioni agli Stati membri se non è soddisfatta del contenuto e chiedere che venga rivisto. Il rapporto finale verrà accettato solo se sarà data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

¹⁹ Come dispone l'articolo 95 del regolamento generale l'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.

²⁰ Le procedure relative ai ritiri e ai recuperi sono descritte più dettagliatamente nella "Guidance note to Certifying Authorities on reporting on withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered irrecoverable, applicable to programming period 2007-2013 and the remainder of the 2000-2006 programming period" (COCOF n. 10/0002/00/EN del 27/3/2010).

Il regolamento generale indica i tempi della Commissione per l'invio delle proprie osservazioni agli Stati membri, ma non prevede un termine per la risposta dello Stato membro. È pertanto necessario stabilire un quadro per il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro.

Una volta che la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni sul rapporto finale, lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di rispettare tale termine, esso ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di due mesi.

Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di migliorare il rapporto finale, la Commissione lo rifiuterà ed effettuerà la chiusura sulla base dei documenti disponibili. Allo stesso tempo, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie nel contesto dell'articolo 99 del regolamento generale.

L'obiettivo è di disporre del rapporto finale riveduto e approvato dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione dello stesso.

5.2.3. Rapporto sulla maggiorazione

Gli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale devono presentare un rapporto sull'utilizzo degli importi versati a titolo di maggiorazione e fornire i dettagli relativi alle misure complementari adottate per garantire che questi importi siano indirizzati a progetti che promuovono la competitività, la crescita e l'occupazione.

5.2.4. Relazioni sui grandi progetti

Se un grande progetto è cofinanziato da più di un programma, tutti i programmi interessati devono includere riferimenti e riferire in merito al progetto specifico in questione.

Lo Stato membro deve confermare nel rapporto finale che i grandi progetti sono ultimati e in uso (a meno che non si applichi il punto 3.3 degli orientamenti) e che sono stati attuati in conformità alle corrispondenti decisioni della Commissione. Inoltre gli Stati membri, come previsto nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione, devono fornire un elenco dei grandi progetti ultimati con le seguenti informazioni:

- la data di completamento;
- i costi d'investimento complessivi finali di questi progetti, comprese le loro fonti di finanziamento²¹;
- i principali indicatori di realizzazione e di risultato tra cui, se del caso, gli indicatori chiave che figurano nella decisione sul progetto in questione²².

²¹ Come indicato nel modello fornito al punto H.2.2 degli allegati XXI e XXII del regolamento di applicazione.

²² Gli orientamenti dettagliati sulla nozione di indicatori sono stati inclusi nel documento di lavoro n. 2 "Orientamenti indicativi sui metodi di valutazione: Indicatori di controllo e valutazione".
Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività. Essi si misurano in unità fisiche o finanziarie (ad esempio, lunghezza della linea ferroviaria costruita, numero di imprese che godono del sostegno finanziario, ecc.).
Gli indicatori di risultato si riferiscono all'effetto diretto e immediato sui beneficiari diretti prodotto da un programma. Essi forniscono informazioni sulle modifiche, ad esempio, del comportamento, della capacità o del rendimento dei beneficiari. Tali indicatori possono essere fisici (riduzione dei tempi di viaggio, numero di tirocinanti che hanno raggiunto il risultato, numero di incidenti stradali, ecc.) o finanziari (effetto leva delle risorse del settore privato, calo del costo di trasporto, ecc.).

L'elenco va fornito utilizzando il modello di cui all'allegato I degli orientamenti.

Gli Stati membri devono fornire nel rapporto finale informazioni su eventuali problemi significativi riscontrati nell'attuazione dei grandi progetti e sulle misure prese per risolverli.

Inoltre, gli Stati membri devono indicare eventuali modifiche apportate all'elenco indicativo dei grandi progetti del programma.

Tali informazioni dovrebbero mettere la Commissione in grado di valutare la conformità del progetto attuato con la decisione della Commissione.

La Commissione valuterà i motivi e le conseguenze dell'eventuale non conformità del grande progetto attuato con la decisione della Commissione (implicazioni finanziarie e/o materiali) e potrà applicare una rettifica finanziaria [sulla base degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato nella decisione C (2011) 7321 della Commissione].

5.2.5. *Relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria (FEI)*

L'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del regolamento generale stabilisce le informazioni che devono essere contenute nel rapporto finale come parte del pacchetto di chiusura:

- una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione;
- l'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione;
- gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria;
- gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria.

Il rapporto finale dovrà contenere, in forma discorsiva, una breve descrizione dello strumento o degli strumenti di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione. Ai fini del rapporto finale, la "modalità di attuazione" va interpretata in senso lato per soddisfare l'obiettivo generale di fornire una visione globale ed equilibrata del rendimento degli strumenti di ingegneria finanziaria durante il periodo 2007-2013.

Il rapporto finale deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) il numero e il tipo dei fondi stabiliti durante il periodo di programmazione;
- 2) l'identità dei fornitori del cofinanziamento nazionale e il tipo di cofinanziamento (prestito, contributi in natura); eventuali fondi di coinvestimento devono essere chiaramente identificati;
- 3) la data della firma e la durata degli accordi di finanziamento a sostegno del funzionamento;
- 4) informazioni sulla procedura di selezione del responsabile del fondo di partecipazione, i gestori del fondo e i destinatari finali;
- 5) i tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati;
- 6) informazioni sui ritiri delle risorse del programma da strumenti di ingegneria finanziaria;

- 7) l'importo degli abbuoni di interesse o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati (di cui al punto 3.6.3);
- 8) gli interessi generati dai pagamenti a titolo del programma e attribuibili ai fondi strutturali;
- 9) una breve valutazione globale della prestazione del fondo in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi del programma e della priorità interessata;
- 10) informazioni sulle risorse ancora disponibili tra cui:
 - a) il valore delle risorse ancora disponibili (fondi residui e valore degli investimenti e delle partecipazioni registrati prima della presentazione dei documenti di chiusura) imputabili alle risorse del FESR/FSE,
 - b) la data di chiusura (come previsto nella convenzione di finanziamento) e l'attribuzione delle risorse,
 - c) le informazioni sul riutilizzo delle risorse ancora disponibili imputabili ai fondi strutturali specificando l'autorità competente che ha il compito di gestire le risorse ancora disponibili, la forma di riutilizzo, lo scopo, la zona geografica interessata e la durata prevista;
- 11) nella misura in cui strumenti finanziari hanno incontrato particolari difficoltà e/o non hanno raggiunto gli obiettivi principali contenuti nei rispettivi piani aziendali, il rapporto finale dovrà contenere una breve sintesi delle ragioni principali di tali difficoltà e la natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali misure correttive intraprese da (a seconda dei casi) l'autorità di gestione, il responsabile del fondo di partecipazione o il gestore il fondo.

Ulteriori informazioni numeriche devono essere fornite utilizzando il modello di rapporto all'allegato II degli orientamenti.

5.2.6. Rapporto sui risultati

Durante il periodo di attuazione, gli Stati membri sono stati invitati, nel contesto dei rapporti annuali di esecuzione, a includere, in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento generale, informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del programma tra cui le informazioni per asse prioritario rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, usando gli indicatori indicati nel programma.

Inoltre gli Stati membri, nell'ambito della valutazione dei rapporti annuali di esecuzione, sono stati invitati a spiegare eventuali divergenze o progressi rispetto agli obiettivi concordati e a ridefinire gli obiettivi fissati impropriamente.

Tuttavia, è opportuno mantenere gli obiettivi di risultato, per quanto possibile, in modo da evitare un declassamento degli interventi. Gli Stati membri nella loro domanda di modifica devono garantire che gli obiettivi rivisti siano accurati, in particolare nel caso in cui gli obiettivi non fossero stati fissati in modo appropriato dall'inizio. Tuttavia, gli obiettivi non vanno modificati in funzione del risultato raggiunto, ovvero lo scopo non è quello di modificare l'obiettivo per adeguarlo al risultato realmente raggiunto.

Alla chiusura, se gli indicatori riportati nel rapporto finale divergono in modo considerevole (oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel programma, lo Stato membro dovrà fornire una spiegazione e una giustificazione dei motivi per i quali l'obiettivo non è stato conseguito e non sono state adottate misure

correttive nel corso del periodo di attuazione. Queste informazioni vanno riferite in forma sintetica, in 3 pagine al massimo.

5.2.7. Suddivisione in fasi dei progetti

Gli Stati membri devono fornire un elenco dei grandi progetti suddivisi in fasi accettati mediante una decisione di modifica della Commissione come progetti da suddividere fra il periodo 2007-2013 e il periodo 2014-2020 (cfr. punto 3.3 degli orientamenti). Tale elenco deve seguire il modello che figura all'allegato III degli orientamenti. Gli Stati membri devono fornire su richiesta un elenco di progetti da suddividere che non rientrano tra i grandi progetti (cfr. punto 3.4 degli orientamenti) utilizzando il modello che figura all'allegato IV degli orientamenti.

5.2.8. Progetti non funzionanti

Gli Stati membri devono presentare con il rapporto finale un elenco di progetti non funzionanti (cfr. punto 3.5 degli orientamenti relativo ai progetti non funzionanti), utilizzando il modello che figura all'allegato V degli orientamenti.

5.2.9. Uso degli interessi

In conformità all'articolo 83 del regolamento generale gli eventuali interessi generati dal prefinanziamento a qualunque livello (organismo centrale, organismo intermedio), sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono utilizzati per operazioni decise dall'autorità di gestione all'interno del programma.

Per le sovvenzioni globali di cui all'articolo 43, lettera c), del regolamento generale le norme che disciplinano l'utilizzo degli eventuali interessi maturati sono incluse nelle disposizioni dell'accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e gli organismi intermedi.

5.2.10. Rapporto sul rispetto dei massimali della dotazione finanziaria

Nel rapporto finale di esecuzione gli Stati membri dovranno fornire le informazioni finanziarie relative alle spese dichiarate a fronte dei massimali fissati nel regolamento (ossia i massimali per le aree transitorie e non transitorie, la ripartizione tra costi operativi e costi di investimento nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione tra il tipo di spesa FSE e FESR e l'assistenza tecnica).

5.3. Dichiarazione di chiusura

5.3.1. Principio generale

In conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale, la dichiarazione di chiusura è preparata dall'autorità di audit e presentata alla Commissione al più tardi entro il 31 marzo 2017. Essa valuta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, supportata da un rapporto di controllo finale.

La dichiarazione di chiusura deve essere basata su tutte le attività di audit effettuate da o sotto la responsabilità dell'autorità di audit secondo la strategia di audit di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione. Tale attività comprende gli audit effettuati dall'autorità di audit dopo il 1° luglio 2015 [articolo 62, lettera d), punto i), del regolamento generale] e il rapporto di controllo finale deve includere i relativi dati. Ciò significa che l'autorità di audit deve riferire sulla base dell'attività di audit svolta fino al 1° luglio 2015 e anche sull'attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015

e il 31 dicembre 2016. Gli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit in conformità all'articolo 16 del regolamento di esecuzione durante tale periodo riguarderanno le spese dichiarate nel 2015 e nel 2016²³.

L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione prevede inoltre che la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale siano redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo²⁴. L'autorità di audit deve presentare una dichiarazione di chiusura del programma. Se gli Stati membri hanno definito un sistema comune che copre più di un programma, l'autorità di audit può presentare un'unica dichiarazione di chiusura per i programmi che fanno parte del sistema, se il parere è lo stesso per tutti i programmi.

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

In conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, se sussistono limiti alla portata del controllo o qualora il livello di spesa irregolare rilevato non consenta di formulare un parere senza riserve nella dichiarazione di chiusura, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e stima l'entità del problema e il suo impatto finanziario.

Le procedure per la preparazione delle dichiarazioni di chiusura sono state fornite alla Commissione nel contesto dell'esercizio di valutazione di conformità, come previsto all'articolo 23, lettera e), del regolamento di esecuzione. Ogni successiva modifica a tali procedure va comunicata alla Commissione nel quadro dei rapporti annuali di controllo.

Nel caso in cui lo Stato membro abbia fatto domanda di chiusura parziale (nota del COCOF 08/0043/03) nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di audit deve indicare nel rapporto di controllo finale eventuali irregolarità constatate dopo la chiusura parziale e relative alle operazioni soggette a chiusura parziale; in questo caso l'autorità di audit deve anche confermare nel rapporto di controllo finale che le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione a norma dell'articolo 99 sono state rettifiche nette, come stabilito dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento generale²⁵.

5.3.2. *Ammissibilità, accettazione e scadenze*

Conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento generale, la Commissione deve informare lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data della sua ricezione. Se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi la dichiarazione di chiusura si considera accettata.

²³ Al fine di assicurare che l'autorità di audit sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, si raccomanda che l'autorità di certificazione presenti l'ultima domanda di pagamento intermedio entro il 30 giugno 2016, al più tardi, in modo tale che dopo tale data non vi siano nuove spese dichiarate alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale.

²⁴ Punto 1, terzo trattino dell'allegato VIII del regolamento di applicazione.

²⁵ L'articolo 88, paragrafo 3, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 539/2010, e la rettifica non deve essere una rettifica netta in caso di individuazione e rettifica da parte dello Stato membro stesso.

Come per la procedura di dialogo stabilita per il rapporto finale, dopo che la Commissione avrà formulato le sue osservazioni sulla dichiarazione di chiusura lo Stato membro avrà due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di rispettare tale termine, esso ne informa la Commissione e il termine può essere prorogato di altri due mesi, eccetto nel caso in cui allo Stato membro sia richiesta un'ulteriore attività di audit, in tale circostanza il termine può essere esteso al periodo necessario per concludere tale attività. La dichiarazione di chiusura verrà accettata solo se sarà stata data risposta a tutte le osservazioni della Commissione.

L'obiettivo è che la dichiarazione di chiusura sia rivista e accettata dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriori audit comporti un periodo più lungo.

La mancata presentazione della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del programma, che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al programma conformemente all'articolo 99 del regolamento generale. La presentazione di una dichiarazione di chiusura che non esprima un giudizio appropriato sulla validità e regolarità delle operazioni soggiacenti cui si riferisce la dichiarazione finale di spesa potrebbe portare alla stessa conclusione.

In tali casi, e quando la dichiarazione di chiusura rivela irregolarità o carenze dei sistemi non corrette prima della chiusura, la Commissione può prendere in considerazione la possibilità di avviare una procedura di rettifica finanziaria a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato ulteriormente dalla decisione C(2011)7321 della Commissione del 19 ottobre 2011.

Orientamenti specifici sulla redazione e il contenuto del rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura sono forniti nell'allegato VI dei presenti orientamenti.

6. ASSISTENZA TECNICA

6.1. Calcolo del massimale per l'assistenza tecnica alla chiusura

L'articolo 46 del regolamento generale stabilisce i massimali per l'assistenza tecnica. Tali massimali sono applicabili sia al livello dell'importo totale stanziato per obiettivo sia al livello dei programmi. In caso di modifica di un programma operativo o di riduzione delle assegnazioni a seguito di eventuali disimpegni, è necessario garantire il rispetto di tali massimali durante la sua esecuzione. Tuttavia, secondo l'articolo 77, paragrafo 12, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013] è possibile utilizzare un eccesso nell'importo delle spese rimborsabili sostenute e dichiarate per attività di assistenza tecnica, in linea con le disposizioni previste al punto 5.1.1, ultimo paragrafo.

6.2 Uso dell'assistenza tecnica 2007-2013 per le attività preparatorie del periodo di programmazione 2014-2020

L'assistenza tecnica destinata ai programmi per il periodo 2007-2013 è disciplinata dall'articolo 46 del regolamento generale. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento generale è possibile finanziare le attività preparatorie per il periodo 2014-2020. Tuttavia, queste attività devono essere materialmente ammissibili nell'ambito delle norme nazionali e dell'Unione in materia di ammissibilità per il 2007-2013 e devono inoltre soddisfare i criteri di selezione del programma in

questione. Inoltre, è necessario un legame chiaro e dimostrabile tra le attività proposte e la preparazione nello Stato membro per il periodo 2014-2020.

Tuttavia, va sottolineato che l'obiettivo fondamentale dell'assistenza tecnica del periodo corrente è la gestione e l'attuazione dei programmi del periodo 2007-2013.

7. DISIMPEGNI

7.1. Disimpegno automatico

Tutti gli importi riguardanti le operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di disimpegno, tranne per gli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare perché relativi a operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo (articolo 95 del regolamento generale) o per motivi di forza maggiore²⁶ [articolo 96, lettera c), del regolamento generale].

Lo Stato membro deve indicare nel rapporto finale di esecuzione e nella dichiarazione di chiusura l'importo relativo a questi due tipi di situazioni, che non è stato possibile dichiarare al momento della presentazione dei documenti di chiusura.

7.2. Ricostituzione degli stanziamenti

Conformemente all'articolo 157 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

8. INTERVENTI SOSPESI IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo lo Stato membro deve decidere, entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura del programma, se l'operazione deve essere (in tutto o in parte):

- ritirata dal programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la scadenza dei termini;
- mantenuta nel programma.

L'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.

Per le operazioni mantenute (articolo 95 del regolamento generale), lo Stato membro deve informare la Commissione dell'importo che non può essere dichiarato nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto.

²⁶ La nozione di forza maggiore è stata definita dalla Corte di giustizia europea come il mancato verificarsi di un evento imputabile a circostanze indipendenti da chi le fa valere, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata (causa 296/86, *McNicholl* [1988] Racc.-1491 e, più recentemente, cause riunite T-61/00 e T-62/00 *APOL/Commissione*).

Nel chiedere l'applicazione dell'articolo 95 del regolamento generale, lo Stato membro dovrebbe soddisfare le seguenti tre condizioni:

- a) provare l'esistenza di un procedimento giudiziario/ricorso amministrativo relativo a un'operazione specifica;
- b) dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo abbia effetto sospensivo;
- c) giustificare gli importi, in modo da ridurre gli importi potenzialmente interessati mediante disimpegno automatico.

Come indicato all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento generale la sospensione non proroga il termine ultimo di ammissibilità delle spese.

Gli importi massimi restanti che la Commissione deve pagare allo Stato membro in relazione alle operazioni sospese costituiscono un impegno pendente fino a quando le autorità nazionali responsabili giungano a una decisione definitiva.

Lo Stato membro deve pertanto tenere informata la Commissione dell'esito del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo. A seconda dell'esito del procedimento giudiziario saranno effettuati ulteriori pagamenti, verranno recuperati gli importi già versati o saranno confermati i pagamenti già effettuati. In caso di importi non recuperabili la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, disporre con una decisione che la quota delle perdite dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione europea e procedere a un ulteriore pagamento.

Un elenco di progetti sospesi mantenuti nel programma deve essere fornito utilizzando il modello di cui all'allegato VII degli orientamenti.

9. PAGAMENTI SOSPESI

Le cause di qualsiasi sospensione o interruzione dei pagamenti intermedi in corso al momento della chiusura (articolo 92 del regolamento generale) saranno riesaminate nell'ambito della valutazione della dichiarazione di chiusura. Il pagamento del saldo finale sarà calcolato dalla Commissione tenendo conto, se del caso, delle rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri in conformità agli articoli 99 e 100 del regolamento generale.

10. CALCOLO DEL CONTRIBUTO FINALE

A livello di asse prioritario,

- 1) il contributo dell'Unione sotto forma di pagamenti, incluso il saldo finale, non dovrà superare per ogni fondo l'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, stabilito nell'ambito dell'ultimo piano di finanziamento in vigore, alla spesa ammissibile dichiarata. Per gli Stati membri che beneficiano di un aumento temporaneo del cofinanziamento dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale (maggiorazione del 10%) conformemente alla deroga di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale (modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013)²⁷, il contributo dell'Unione è aumentato di un importo corrispondente

²⁷ A condizione che sia conforme alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento generale.

a 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, ma non superiore al 100%, da applicare all'importo delle spese ammissibili recentemente dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché uno Stato membro soddisfi una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale [modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013] o fino alla fine del periodo di programmazione quando, dopo il 21 dicembre 2013, uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale (modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013);

2) il contributo dell'Unione di cui al punto 1) non deve superare di oltre il 10% l'importo massimo dell'intervento proveniente dai Fondi come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

A livello di programma,

3) il contributo dell'Unione non deve essere superiore al contributo pubblico dichiarato,

4) e all'importo massimo dell'intervento per il programma operativo come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Per i programmi aventi più obiettivi, il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento saranno limitati a livello degli obiettivi, secondo le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale²⁸. Un esempio di calcolo del contributo finale a un programma avente più obiettivi figura nell'allegato VIII dei presenti orientamenti.

11. L'EURO

L'articolo 81 del regolamento generale stabilisce le modalità per l'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali applicabili alla chiusura.

Per gli strumenti di ingegneria finanziaria si applicano le disposizioni del punto 2.8.2 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, modificata a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1236/2011.

²⁸

L'applicazione della flessibilità del 10% per il calcolo del saldo finale non sarà limitata dall'applicazione di altri massimali regolamentari (per es. i massimali per le aree transitorie e non transitorie, la ripartizione tra costi operativi e costi di investimento nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione tra il tipo di spesa FSE e FESR e l'assistenza tecnica).